

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1134-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PIANETTA)

Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e dal Ministro della difesa
di concerto col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dello sviluppo economico
e col Ministro del commercio internazionale**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 OTTOBRE 2006

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge, testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituisce il seguito degli impegni contenuti nel Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dei materiali della difesa, stipulato tra Italia e India il 4 novembre 1994 e ratificato dall'Italia ai sensi della legge 23 marzo 1998, n. 103. Nella precedente legislatura, peraltro, la Commissione affari esteri della Camera aveva già approvato un analogo disegno di legge concernente la ratifica del medesimo accordo in esame (Atto Camera n. 5304) il quale, tuttavia, non ha concluso il proprio *iter* prima della fine della legislatura.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione legislativa ad un Accordo che costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano in materia di cooperazione con l'India nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo dell'addestramento e nei settori tecnologico ed industriale, in conformità con gli obblighi assunti a livello internazionale. Dallo stesso potranno derivare benefici in alcuni settori produttivi e commerciali dei due Paesi, costituenti a vario titolo ed in varia misura indotto delle politiche della logistica e degli armamenti, espresse secondo le direttrici nazionali ed internazionali autonomamente adottate da ciascuna delle Parti contraenti; il recepimento dell'Accordo nell'ordinamento interno, oltre al conseguimento dei suddetti benefici, può altresì contribuire al rafforzamento delle relazioni tra i due Paesi ed allo sviluppo degli interscambi culturali, nello spirito di amicizia già esistente. Al riguardo si evidenziano i già intensi rapporti tra Italia e India significati, tra l'altro, dalle frequenti visite dei rappresentanti del Go-

verno, prossimamente anche del Presidente del Consiglio, e delle regioni, da ultimo il Presidente della regione Lombardia.

Sul piano tecnico, ulteriori accordi di settore potranno in futuro essere sviluppati e sottoscritti in specifici ambiti militari di reciproco interesse. Inoltre, la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di una particolare area-regione, di squisita valenza politica, considerati gli interessi strategici nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale.

L'Accordo consta di 11 articoli: l'articolo 1 enuncia in particolare gli obiettivi mentre l'articolo 2 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare eventuali programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

Gli articoli 3 e 4 individuano i campi e le forme di cooperazione, con riferimento a sicurezza e politica di difesa, operazioni umanitarie e di *peace-keeping*, organizzazione e gestione delle Forze armate, informatica, partecipazione ad esercitazioni militari, con scambi di osservatori, visite ufficiali dei rappresentanti delle due Parti, politica degli approvvigionamenti e industrie per la difesa, nonché assistenza tecnica riguardo ai mezzi ed ai sistemi di difesa.

L'articolo 5 regola le operazioni di interscambio di materiali d'armamento tra i due Paesi. Sono individuate, in particolare, le categorie di materiali d'armamento oggetto dell'eventuale scambio e le possibili modalità dello stesso (operazioni dirette da Stato a Stato o tramite società private autorizzate dai rispettivi Governi). Tale disposizione costituisce una «apposita intesa intergovernativa».

tiva» ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina il commercio di materiali di armamento, e, quindi, consente di applicare alle operazioni di interscambio ivi ricomprese la procedura semplificata prevista dallo stesso articolo 9, comma 4, con riferimento ai Paesi della NATO e dell'Unione europea. Al riguardo si segnala che, in relazione alle modalità di attuazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), che prevede la possibilità di sviluppare la cooperazione in materia di armamenti anche nel settore delle mine, su proposta del relatore, la Commissione ha approvato l'ordine del giorno G/1134/1/3 che esclude espressamente la cooperazione nel campo delle mine antiuomo e delle *cluster bomb*.

Il citato articolo 5 dell'Accordo risponde alla fattispecie delineata dall'articolo 5 del regolamento di esecuzione della suddetta legge n. 185 del 1990 (di cui al decreto Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2005, n. 93), che individua le caratteristiche delle intese intergovernative in materia di armamenti idonee a consentire la deroga ad alcune previsioni della legge stessa. In proposito si ricorda che l'articolo 1 della legge n. 185 del 1990 vieta l'esportazione e il transito dei materiali di armamento, tra l'altro, quando manchino adeguate garanzie sulla destinazione finale dei materiali nonché verso i Paesi in stato di conflitto armato, la cui politica contrasti con l'articolo 11 della Costituzione, nei confronti dei quali sia stato dichiarato l'embargo delle forniture belliche, responsabili di gravi violazioni dei diritti umani ovvero che ricevano dall'Italia aiuti nel quadro della cooperazione allo sviluppo. Al riguardo, con riferimento al medesimo articolo 5, la Commissione ha altresì approvato l'ordine del giorno G/1134/2/3 (testo 2) che impegna il Governo ad assicurare che, nel ri-

lascio delle autorizzazioni relative alle operazioni di trasferimento di armamenti, sia previsto il concerto del Ministero degli affari esteri, in conformità con la citata legge n. 185 del 1990.

L'articolo 6 dell'Accordo regola gli aspetti finanziari, l'articolo 7 disciplina le questioni relative all'eventuale risarcimento dei danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte, l'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette reati inerenti al servizio, nonché altre specifiche fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine sul territorio dello Stato ospitante, l'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo i rispettivi ordinamenti, l'articolo 10 stabilisce che le controversie, derivanti dall'interpretazione o dall'applicazione dell'Accordo, verranno risolte tramite trattative bilaterali e l'articolo 11, infine, regola l'entrata in vigore e la durata del medesimo, disciplinando, inoltre, le modalità per apportare emendamenti e le modalità di recesso.

Il disegno di legge di ratifica si compone invece di 4 articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria (di cui si è reso necessario l'aggiornamento con riferimento al corrente esercizio finanziario, in conformità con le indicazioni del parere della Commissione bilancio) e l'entrata in vigore dello stesso.

In conclusione la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge, come emendato nella parte che attiene all'esercizio finanziario di riferimento delle disposizioni di copertura.

PIANETTA, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: VILLONE)

23 gennaio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: MORANDO)

17 gennaio 2007

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1 dell'articolo 3 sia così riformulato:

«1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

—

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

—

Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)**Identico*

Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)**Identico*

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 16.610 annui ad anni alterni a decorrere **dall'anno 2007**. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **2007-2009**, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno **2007**, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. *Identico.*

Art. 4.

(Entrata in vigore)

Identico